

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1906-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

*(V. Stampato Camera n. 2105)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2002*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge reca autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Tale Convenzione ricalca i principi già affermati da altri atti internazionali quali, in particolare, la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993.

La nuova disciplina tende a favorire l'uniformità delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, particolarmente in materia di esercizio effettivo dei diritti riconosciuti al fanciullo, nella prospettiva di valorizzarne la qualità di cittadino a tutti gli effetti. Con l'adesione alla Convenzione l'Italia potrà concorrere a quel rilancio dell'impegno per la tutela dei minori che è ormai ineludibile, anche a livello internazionale, alla luce del moltiplicarsi degli episodi di violazione dell'integrità morale e fisica dei fanciulli.

Fra le disposizioni della Convenzione, meritano specifica menzione, intanto, quelle contenute nell'articolo 3, che apre il capitolo II, relativo ai diritti procedurali. Esse attribuiscono ai fanciulli il diritto a essere informati in ordine alle procedure giudiziarie che li riguardano e a partecipare alle stesse procedure, mediante l'assistenza di persone di propria scelta, ed eventualmente mediante la designazione di un rappresentante speciale. In particolare, tale diritto si traduce nella facoltà per il minore di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di poter esprimere la propria opinione, oltreché di essere informato sulle eventuali conseguenze che tali scelte potrebbero avere. Sulla stessa linea, l'articolo 5 prevede l'attribuzione di diritti procedurali supplementari,

quali l'assistenza da parte di una persona di fiducia ovvero la designazione di un rappresentante. Alcuni obblighi sono stati posti, al successivo articolo 6, a carico dell'autorità giudiziaria, quali quello di acquisire tutti gli elementi necessari prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il minore, di verificare se questi abbia o meno ricevuto sufficienti informazioni, di consentire al minore di esprimere la propria opinione e di tenerne debitamente conto. Vengono poi definite, agli articoli 9 e 10, le fattispecie nelle quali occorre dar luogo alla designazione del legale rappresentante in caso di impedimento o decadenza del titolare della potestà genitoriale o di conflitto d'interessi, come pure le relative funzioni.

Alla stregua poi dell'articolo 12 è prevista l'istituzione di organi nazionali incaricati di formulare proposte e pareri e di fornire informazioni generali sulle problematiche dei minori, mentre all'articolo 13 viene enunciato il principio in base al quale, al fine di evitare l'inutile ricorso a procedure che comportino il coinvolgimento di un minore dinanzi all'autorità giudiziaria, con i relativi rischi di turbamento psicologico, andrà incoraggiato il ricorso a meccanismi alternativi di composizione delle controversie.

Il capitolo III della Convenzione comprende gli articoli da 16 a 19, che prevedono l'istituzione a livello europeo di un Comitato permanente composto da uno o più delegati per ogni Paese, con il compito di seguire tutte le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione. Il Comitato può proporre emendamenti e fornire assistenza e consulenza agli organi nazionali. Alle sue riunioni è consentita la partecipazione, oltre che dei rappresentanti degli Stati non membri, in qualità di osservatori, anche dei rappresentanti dei vari organismi

internazionali e nazionali che trattano dei problemi dei minori.

Infine, gli articoli da 20 a 26 regolano le modalità per procedere alla modifica della Convenzione e contengono le consuete disposizioni riguardanti la firma, la ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione stessa.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo la quantificazione degli oneri finanziari - con l'indicazione della relativa copertura - e il quarto la clausola di imme-

diata entrata in vigore, in deroga alle previsioni ordinarie relative alla *vacatio legis*.

Le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati hanno riguardato solo le norme di copertura di cui all'articolo 3, con lo slittamento al 2003 del primo anno di decorrenza degli oneri.

Sulla base delle considerazioni e degli elementi di fatto che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 febbraio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

4 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: DONATI)

5 febbraio 2003

Sul provvedimento, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che, nelle more del procedimento di ratifica, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha, con l'articolo 24, previsto un compiuto sistema di tutele dei diritti del bambino. Auspica altresì che la Comunità europea aderisca alla Convenzione valendosi della possibilità prevista dall'articolo 24 della Convenzione medesima.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.